

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** **PARTE AMMINISTRATIVA**

**OGGETTO:** Realizzazione della nuova sede del Centro Edile  
"Andrea Palladio" a Vicenza

**COMMITTENTE:** Cassa Edile per l'assistenza ai lavoratori edili  
ed affini di Vicenza e Provincia

Il Committente

CASSA EDILE DI VICENZA E PROVINCIA  
IL PRESIDENTE  
dott. arch. Leonardo Martini



**CAPITOLATO D'APPALTO**  
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO EDILE  
“ANDREA PALLADIO”

in viale Cricoli

VICENZA

INDICE.....	2
<b><u>Capo 1 - Natura e oggetto dell'appalto .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
Art. 1 - Oggetto dell'appalto .....	4
Art. 2 – Ammontare dell'appalto.....	4
Art. 2 bis – Categorie di lavorazione e qualificazione.....	5
Art. 3 - Redazione Progetto esecutivo delle parti impiantistiche e sviluppo migliorie presentate in sede di gara .....	7
Art. 4 - Migliorie in sede di offerta .....	8
Art. 5 - Documenti facenti parte del contratto.....	8
Art. 6 – Designazione e forma di quanto costituisce oggetto dell'appalto .....	8
Art. 7 – Variazioni delle opere progettate .....	9
Art. 8 – Opere subappaltabili .....	9
Art. 9 – Responsabilità in materia di subappalto .....	10
<b><u>Capo 2 - Disciplina contrattuale .....</u></b>	<b><u>10</u></b>
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	10
Art. 11 - Rappresentante dell' appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .....	11
Art. 12 – Direzione lavori.....	12
Art. 13 – Ordini della direzione lavori .....	12
Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	13
Art. 15 – Responsabilità dell'appaltatore verso il committente e verso terzi.....	13
<b><u>Capo 3 – Modalità e termini per l'esecuzione dei lavori .....</u></b>	<b><u>13</u></b>
Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori.....	13
Art. 17 - Termini per l'ultimazione dei lavori .....	14
Art. 18 - Sospensioni e proroghe .....	14
Art. 19 - Penali in caso di ritardo .....	14
Art. 20 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	14
Art. 21 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	15
<b><u>Capo 4 - Disciplina economica .....</u></b>	<b><u>16</u></b>
Art. 22 - Pagamenti in acconto .....	16
Art. 23 - Pagamenti a saldo .....	16
Art. 24 - Cessione del contratto.....	16

Art. 25 – Regime fiscale dell'appalto .....	16
<u>Capo 5 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori .....</u>	<u>16</u>
Art. 26 – Lavori a corpo .....	16
Art. 27 – Assistenze murarie agli impianti tecnologici .....	17
<u>Capo 6 - Disposizioni in materia di sicurezza.....</u>	<u>17</u>
Art. 28 - Norme di sicurezza generali.....	17
Art. 29 - Piani di sicurezza .....	18
Art. 30 - Piano operativo di sicurezza .....	19
ART. 31 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	19
<u>Capo 7 - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio .....</u>	<u>19</u>
Art. 32 – Controversie .....	19
Art. 33 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori .....	19
<u>Capo 8 - Disposizioni per l'ultimazione.....</u>	<u>20</u>
Art. 34 - Ultimazione dei lavori.....	20
Art. 35 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....	21
Art. 36 - Collaudo .....	21
<u>Capo 9 – Norme finali .....</u>	<u>22</u>
Art. 37 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	22
Art. 38 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	26
Art. 39 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	28
Art. 40 - Custodia del cantiere .....	28
Art. 41 - Cartello di cantiere .....	29
Art. 42 - Spese contrattuali, imposte, tasse .....	29

## Parte prima

### Definizione tecnica ed economica dei lavori

#### CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

##### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, prestazioni d'opera, materiali e forniture in genere necessarie per la realizzazione della nuova sede del Centro Edile "Andrea Palladio", in viale Crcioli a Vicenza.
2. Le opere da eseguire sono indicate per forma, dimensioni, quantità e qualità oltre che nel presente capitolato d'appalto anche negli elaborati grafici di progetto, nelle relazioni e nelle voci dell'elenco prezzi unitari.
3. E' compreso nell'appalto tutto quanto necessario per dare l'opera compiuta in ogni sua parte secondo le regole dell'arte, perfettamente funzionale, funzionante ed agibile incluso qualsiasi onere principale e accessorio.
4. Si richiama quanto già previsto nell'avviso di gara in merito alla circostanza che la Cassa Edile di Vicenza non è tenuta all'applicazione del D.Lgs. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici") e del DPR 207/'10 ("Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici"), le cui disposizioni si applicano al presente contratto solo in quanto espressamente richiamate.

##### **Art. 2 – Ammontare dell'appalto**

1. L'importo dell'appalto è a corpo e ammonta ad €. **2.843.446,82**, di cui:
  - a) € **2.693.135,26** importo a base d'appalto per la realizzazione dei lavori;
  - b) € **150.311,56** per gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, di cui Euro 96.788,98 per oneri ordinari, già riferiti alle voci dell'offerta, ed Euro 53.522,58 per oneri speciali che verranno corrisposti per l'attuazione del piano di sicurezza. Tale importo è suddiviso in Euro 96.788,98 per costi cosiddetti "ordinari", già ricompresi nelle voci delle lavorazioni costituenti l'offerta, ancorché non soggetti a ribassi d'asta o negoziazione alcuna ed in ulteriori Euro 53.522,58 per costi cosiddetti "speciali", previsti e calcolati dal coordinatore sicurezza per dare attuazione alle misure previste nel piano di sicurezza e coordinamento posto a base dell'appalto e che verranno corrisposti per l'attuazione del piano di sicurezza, in ragione della loro effettiva realizzazione.
2. L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006 con gli elementi di valutazione che verranno indicati nell' avviso di gara.

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori offerto dall'aggiudicatario in sede di gara come risultante dalla "Lista delle lavorazioni e forniture", aumentato dall'importo del costo degli oneri per la sicurezza come sopra indicato.

3. L'assunzione dei lavori di cui al presente articolo è comprensiva di ogni e qualsiasi onere di materiali, manodopera, noli, energia e trasporti, sistemazione ed attrezzature di cantiere, opere provvisorie, prove in sito e di laboratorio, controlli progettuali e progettazione di cantiere, supervisione, allacciamenti e di quant'altro necessario per l'assolvimento di ogni prescrizione contenuta nel presente Capitolato d'appalto e nel rispetto della normativa vigente.

4. L'appalto delle opere deve intendersi esperito con il sistema dell'offerta "a corpo", pertanto l'impresa aggiudicataria deve intendersi compiutamente compensata con il prezzo dell'offerta a corpo sottoscritta, comprensiva di tutti gli oneri principali ed accessori, esplicitamente indicati o non indicati.

## Art. 2 bis – Categorie di lavorazione e qualificazione

Conformemente a quanto previsto dall'Avviso di gara, le categorie di lavorazioni e i relativi importi a base d'asta sono state suddivisi secondo il seguente prospetto:

lavori	categoria	natura	importo Euro	incidenza %	SUBAPPALTO
Edifici civili	OG 1	PREVALENTE	1.021.118,96	36,59%	Subappaltabile al 30%
Strade, autostrade, ponti ecc..	OG 3	Scorporabile qualificazione obbligatoria	316.383,15	11,34%	Subappaltabile al 100%
Impianti idro-termo-sanitari	OS 28/ OG 11	Scorporabile qualificazione obbligatoria	306.921,26	11,00%	Subappaltabile al 100%
Impianti elettrici	OS 30/ OG11	Scorporabile qualificazione obbligatoria	264.347,93	9,48%	Subappaltabile al 100%
Componenti strutturali in acciaio	OS 18-A	Scorporabile qualificazione obbligatoria	275.813,84	9,89%	Subappaltabile al 100%
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS 6	Scorporabile qualificazione non obbligatoria	344.161,31	12,33%	Subappaltabile al 100%
Finiture di opere generali.	OS 7	Scorporabili qualificazione non obbligatoria	150.016,08	5,37%	Subappaltabile al 100%
Componenti per facciate continue	OS 18-B	Subappaltabile	85.015,19	3,05%	Subappaltabile al 100%
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS 4	Subappaltabile	26.146,52	0,94%	Subappaltabile al 100%
			<b>2.789.924,24*</b>	<b>100%</b>	

\* Detto importo sarà incrementato di Euro 53.522,58, a titolo di oneri cosiddetti "speciali", previsti e calcolati dal coordinatore sicurezza per dare attuazione alle misure previste nel piano di sicurezza e coordinamento posto a base dell'appalto che verranno corrisposti in ragione della loro effettiva realizzazione

Considerati gli importi di cui sopra, nonché le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si definiscono i seguenti importi di qualificazione :

<b>Importi di qualificazione:</b>					
<b>Categoria prevalente:</b>					
<b>OG 1</b>	Importo	€	1.626.458,06	Classifica III <sup>^</sup> Bis	
<b>Categorie scorporabili/subappaltabili al 100%:</b>					
<b>OS 28</b>	Importo	€	306.921,26	Classifica I <sup>^</sup>	<b>Ovvero OG 11</b> € 571.269,19 Classifica II <sup>^</sup>
<b>OS 30</b>	Importo	€	264.347,93	Classifica I <sup>^</sup>	
<b>OG 3</b>	Importo	€	316.383,15	Classifica II <sup>^</sup>	
<b>OS 18-A</b>	Importo	€	275.813,84	Classifica I <sup>^</sup>	

### Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria

Per quanto riguarda le lavorazioni rientranti nelle categorie **OS 28 (OG 11)**, **OS 30 (OG11)**, **OG 3** e **OS 18 A**, qualora il concorrente non sia in possesso delle relative qualificazioni, lo stesso dovrà:

- costituire un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con impresa/e in possesso delle relative qualificazioni;

#### *in alternativa*

- dichiarare di subappaltare dette lavorazioni ad impresa/e in possesso delle relative qualificazioni: in quest'ultimo caso (subappalto) è richiesta al concorrente la qualificazione nella categoria prevalente **OG1 Classifica IV**.

NB: E' ammessa la qualificazione nella categoria OG11 (classifica II) in luogo della qualificazione nelle categorie OS 28 (classifica I) e OS 30 (classifica I).

### Categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria

Si precisa altresì che le categorie OS 6 e OS 7, scorporabili a qualificazione non obbligatoria, sono eseguibili da parte del concorrente anche se non in possesso della relativa qualificazione e sono state anch'esse ricomprese nella categoria prevalente OG1.

## Lavorazioni subappaltabili

Si precisa che le lavorazioni in **OS 18 B e OS 4**, singolarmente inferiori al 10% dell'importo complessivo o comunque inferiori a 150.000,00 Euro, sono state ricomprese nell'importo della categoria prevalente, ma non incidono sul limite di subappaltabilità del 50%.

## **Art. 3 Redazione Progetto esecutivo delle parti impiantistiche e sviluppo migliorie presentate in sede di gara**

La redazione del progetto esecutivo delle parti impiantistiche e lo sviluppo a livello di progettazione esecutiva delle migliorie presentate dall'appaltatore in sede di gara è una prestazione tecnica che il medesimo appaltatore dovrà effettuare a propria cura e spese, per il tramite di professionista/i abilitato/i come espressamente indicato nell'avviso di gara.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del contratto, il tempo utile per la presentazione di tali parti del progetto esecutivo è pari a giorni 30 giorni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 17 del contratto, (risoluzione del contratto), qualora gli elaborati progettuali esecutivi di cui sopra pervengano oltre i termini suindicati verrà applicata una penale pecuniaria pari ad € 50 per ogni giorno di ritardo.

Qualora il committente ne ravvisi la necessità, può disporre con apposito ordine di servizio che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione delle parti progettuali di che trattasi nelle more della stipulazione del contratto.

**L'appaltatore è tenuto ad introdurre nel progetto esecutivo tutte le migliorie tecniche proposte dallo stesso in sede di gara ed approvate dalla Commissione di gara che diverranno parte integrante del contratto d'appalto;** il medesimo è tenuto altresì ad introdurre nel progetto esecutivo, anche se già elaborato, tutte le modifiche richieste dal committente che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, sopravvenute in fase di verifica del progetto stesso senza che ciò dia diritto a maggiori compensi e/o indennizzi..

L'elaborato progettuale dovrà essere trasmesso in triplice copia su supporto cartaceo; dovranno inoltre essere restituiti su supporto ottico digitale (CD o DVD) gli elaborati grafici redatti in formato .dwg o .pln, gli elaborati di testo redatti in formato .doc e i computi metrici stimativi redatti in formato .xls.

Il committente, con il supporto dei progettisti del progetto definitivo, visionerà in corso di elaborazione sia lo stato di avanzamento sia lo stato di definizione progettuale degli elaborati esecutivi e fornirà le proprie osservazioni e valutazioni che l'appaltatore sarà tenuto ad introdurre nel progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo degli impianti e delle migliorie sarà approvato dal committente, sentito il progettista del progetto posto a base di gara e tale approvazione verrà prontamente comunicata all'appaltatore.

Qualora il progetto esecutivo di tali parti progettuali redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore, ai sensi degli articoli 7 e 17 del contratto.



Il progettista individuato dall'appaltatore per la redazione delle parti impiantistiche e delle migliorie del progetto esecutivo deve essere in possesso della polizza indicata all'art. 15 del contratto.

#### **Art. 4 - Migliorie in sede di offerta**

L'appalto in questione è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi indicati nell'avviso di gara.

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a quanto indicato nell'"Offerta tecnica" proposta in sede di gara.

Per quanto attiene alla progettazione esecutiva degli impianti, le proposte migliorative contenute nell'"**Offerta tecnica**" dovranno essere sviluppate, nel progetto esecutivo, che dovrà quindi essere sottoposto a verifica da parte del committente e costituiranno, se del caso, modifica alle corrispondenti indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati di progetto. Resta inteso che in presenza di proposte migliorative offerte in sede di gara, ritenute dalla Commissione "non meritevoli di valutazione" ed evidenziate nei verbali di gara, l'appaltatore è obbligato a sviluppare il progetto esecutivo ed a realizzare le opere di riferimento come già previsto nel progetto definitivo posto a base di gara, al prezzo complessivo offerto.

Il Committente si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre, all'atto della consegna dei lavori ed in corso d'opera, quelle varianti od aggiunte che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori.

#### **Art. 5 - Documenti facenti parte del contratto**

Sono allegati al contratto d'appalto:

- il Capitolato Speciale d'appalto
- la Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera presentata dall'appaltatore in sede di gara
- gli elaborati grafici progettuali
- il piano di sicurezza e coordinamento e le eventuali proposte integrative presentate dall'appaltatore
- il piano operativo di sicurezza presentato dall'appaltatore
- il progetto esecutivo degli impianti e delle migliorie tecniche offerte in sede di gara dall'appaltatore

#### **Art. 6 – Designazione e forma di quanto costituisce oggetto dell'appalto**

I lavori "a corpo", compresi nell'appalto e indicati nei disegni e negli altri documenti allegati, sono di seguito riepilogati e consistono in:

- movimenti terra;
- ponteggi e allestimento cantiere;

- opere strutturali;
- opere edili;
- opere esterne ed infrastrutture;
- impianti elevatori;
- impianti fluidomeccanici;
- impianti elettrici e speciali;

## Art. 7 – Variazioni delle opere progettate

Si fa espresso rinvio agli articoli 11 e 12 del contratto.

## Art. 8 – Opere subappaltabili

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore, all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- che l'appaltatore inoltri al committente una richiesta di autorizzazione al subappalto, prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, secondo il modello predisposto dal committente;
- Che al momento della richiesta di autorizzazione, il subappaltatore, che eseguirà lavorazioni edili, sia iscritto alla Cassa Edile di Vicenza e Provincia, con posizione attiva presso la stessa da almeno tre anni, avente sede legale, amministrativa e/o operativa in Provincia di Vicenza ed in regola con i versamenti, oppure, in alternativa, iscritto alla Cassa Edile di Vicenza e Provincia ed associato a Confindustria Vicenza, nella Sezione Costruttori Edili, da almeno un anno ed in regola con i versamenti;
- che il subappaltatore sia in possesso degli ulteriori requisiti prescritti nell'Avviso di gara per i concorrenti;

L'appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici **senza alcun ribasso**; il committente, sentito il Direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al contratto di subappalto.

Si fa rinvio all'articolo 28, comma 6 del contratto per quanto attiene agli obblighi a carico dell'appaltatore per quanto attiene il rispetto delle norme in materia di personale.

L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano operativo di sicurezza.

Ai fini del pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori e dello stato finale, l'affidatario e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono al Committente il D.U.R.C. nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. L'appaltatore trasmette al committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista con indicazione delle ritenute di garanzia. In caso di mancata trasmissione viene sospeso il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

E' fatto obbligo al subappaltatore, prima dell'inizio delle lavorazioni di propria competenza, di trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

## **Art. 9 – Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. La direzione dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

## **CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e che ne consente l'immediata esecuzione.

2. L'offerta a corpo ed i singoli prezzi unitari, offerti dall'appaltatore, sono in ogni caso comprensivi di ogni e qualsiasi onere ed in particolare delle seguenti spese e prestazioni:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego a piè d'opera, in qualsiasi punto del cantiere di lavoro;

b) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi a piè d'opera pronti all'uso, con gli accessori e quanto altro occorra per la manutenzione ed il regolare funzionamento degli stessi (lubrificanti, carburanti, energia elettrica, ricambi, ecc.) nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti necessari per il funzionamento;

c) per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera e le assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti per la lavorazione e l'impiego dei materiali, tutto quanto necessario per dare l'opera finita, funzionante e agibile.

L'offerta a corpo ed i prezzi unitari offerti dall'appaltatore devono intendersi fissati in base a calcoli di convenienza, che questi ha compiuto consapevolmente e a proprio rischio. Essi pertanto sono fissi ed invariabili, indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto, l'appaltatore riconosce esplicitamente che nell'offerta egli ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro a regola d'arte, inclusi gli oneri tutti, diretti ed indiretti, nonché le spese generali e l'utile d'impresa. Nel prezzo offerto per l'appalto nel suo complesso, come è definito negli elaborati di progetto e nelle descrizioni deve intendersi compreso anche ogni e qualsiasi onere per la verifica del progetto stesso e la sua eseguibilità. Si deve altresì intendere che, con la presentazione dell'offerta, l'appaltatore fa proprio il progetto ed assume esplicito impegno di eseguire le opere in modo completo ed esaustivo in conformità agli Elaborati grafici e di contratto in genere. Il committente dà per certo che l'appaltatore, prima di formulare l'offerta abbia diligentemente visitato l'area dove dovrà sorgere il cantiere, preso atto dello stato dei luoghi, delle costruzioni e delle strutture esistenti, nonché della consistenza e dello stato di conservazione delle stesse e ancora che egli si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, della delimitazione del cantiere, degli edifici circostanti e delle attività delle zone limitrofe, che abbia acquisito piena cognizione dei vincoli esistenti, delle strade di accesso, di come e dove siano possibili gli allacciamenti di acqua e di energia elettrica, dei plateatici da richiedere a sua cura e spese, e di ogni altra cosa necessaria per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte.

## **Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio: direttore di cantiere**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso la sede del Committente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica comunicazione dipendente dal contratto.

2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso il committente il mandato conferito con atto a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata da parte della committente. La direzione del cantiere potrà essere assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, che dovrà comunque essere abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La dd.ll ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza

di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata al committente; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

## **Art. 12 – Direzione lavori**

Per quanto attiene alla realizzazione dell'immobile l'incarico di direzione lavori è stato affidato dal committente all'arch. Antonio Smania e al suo staff; l'incarico di direttore operativo viene assunto dal geom. Mario Calenda, il quale svolgerà alcune funzioni ispettive e di direzione operativa dell'appalto.

Per quanto attiene alla realizzazione della viabilità di accesso e interna, l'incarico di direzione lavori è stato affidato al geom. Mario Calenda.

La direzione lavori nominata dal committente provvederà ad esercitare le seguenti funzioni:

- controllo continuativo della corrispondenza di tutte le opere, per l'intero svolgimento delle varie fase esecutive, al progetto prodotto a base dell'appalto;
- sviluppo in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, e tenuta della contabilità delle opere eseguite, previa eventuale presentazione in minuta di una proposta di valutazione contabile da parte dell'impresa medesima;
- vigilanza sul rispetto dei tempi di esecuzione e sull'adempimento di tutte le relative incombenze, fermo restando che ogni incombenza riferibile alla direzione del cantiere ed alle responsabilità amministrative e penali farà carico al direttore di cantiere nominato dall'impresa.

## **Art. 13 – Ordini della direzione lavori**

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti del progetto stesso dovranno essere eseguite solo se ordinate dalla direzione dei lavori ed in ogni caso secondo gli ordini che saranno impartiti dai direttori dei lavori stessi.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto, e secondo la regola dell'arte, la direzione dei lavori ordinerà all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari per ripristinare le condizioni contrattuali, salvo e riservato il riconoscimento al committente dei danni eventuali.

L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della direzione dei lavori, sia che riguardino l'esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione di materiali. Nessuna variante od aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta senza ordine scritto della direzione dei lavori.

Gli ordini della direzione lavori e tutta la corrispondenza relativa all'esecuzione del contratto sarà trasmessa tramite raccomandata o "pec".

## **Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, sicurezza, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti, nonché per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

## **Art. 15 – Responsabilità dell'appaltatore verso il committente e verso terzi**

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. In ogni caso, l'osservanza di suddette norme non elimina, né riduce, la responsabilità dell'impresa appaltatrice. Anche la presenza in cantiere del personale di direzione e di sorveglianza dei lavori, come pure l'eventuale approvazione di opere e di disegni da parte della dd.ll. stessa, non eliminano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'appaltatore. L'appaltatore sarà, in ogni caso, tenuto a rifondere prontamente i danni risentiti dal committente, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori; e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il committente che la direzione dei lavori e le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la direzione dei lavori avrà emanato.

L'appaltatore è, parimenti, tenuto a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e subaffidatari.

## **CAPO 3 – MODALITÀ E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori**

1. Il committente per il tramite della DD.LL., procederà alla consegna all'appaltatore del cantiere mediante apposito verbale. Entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data della suddetta consegna l'appaltatore provvederà all'inizio dei lavori.

2 Successivamente alla consegna del cantiere e prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve trasmettere al committente la documentazione di avvenuta **denuncia di inizio lavori, effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; ai sensi di quanto previsto nell'articolo 26 del contratto, egli trasmetterà altresì, la documentazione ivi indicata sia relativamente al proprio personale, che a quello delle imprese subappaltatrici.**

## **Art. 17 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **600 (seicento)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo utile contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza delle giornate sfavorevoli (nella misura delle normali prescrizioni di andamento stagionale)

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del committente, ovvero necessarie all'utilizzazione anticipata, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

## **Art. 18 - Sospensioni e proroghe**

Si rinvia a quanto previsto dall'articolo 19 del contratto.

## **Art. 19 - Penali in caso di ritardo**

1. Come prescritto dall'articolo 21 del contratto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo del contratto.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal committente a causa dei ritardi.

## **Art. 20 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. Entro 8 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori e al direttore operativo un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione (nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento) dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore deve essere aggiornato mensilmente, e può essere modificato o integrato dal committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs. 81/'08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;

f) per particolari situazioni di accesso alle aree di cantiere per i mezzi di trasporto;

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal committente ed integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

## **Art. 21 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti, o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori, o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi, modelli ed altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari anche terzi, ed altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.



## **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 22 - Pagamenti in acconto**

1. Ai sensi dell'articolo 4 del contratto, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 30 giorni, a far data dal verbale di consegna dei lavori; su ciascuno dei certificati verrà effettuata la trattenuta dello 0,5% per la tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

### **Art. 23 - Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; compilato suddetto verbale di ultimazione, sarà predisposta la liquidazione dell'ultima rata di acconto qualsiasi sia l'ammontare della somma.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, si riterrà lo stesso come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dalla data accertata di fine lavori e comunque dopo il rilascio del certificato di collaudo

4. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

### **Art. 24 - Cessione del contratto**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma.

### **Art. 25 – Regime fiscale dell'appalto**

L'appalto, e tutti gli atti inerenti e conseguenti, sono soggetti alle normali imposte, tasse e tributi in vigore. Si precisa, in particolare, che i pagamenti dei corrispettivi saranno soggetti ad iva, nella misura in vigore all'epoca dell'erogazione del singolo pagamento.

Resta inteso che le imposte, tasse e tributi tutti sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, ad eccezione di quelli che la legge prevede espressamente ed inderogabilmente a carico del committente, fin d'ora esplicitamente precisando che l'iva sui corrispettivi dell'appalto sarà a carico del committente.

## **CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 26 – Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di

ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla procedura di gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati in base all'importo previsto, separatamente dall'importo dei lavori, negli atti progettuali, ed è liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

## **Art. 27 – Assistenze murarie agli impianti tecnologici**

Le assistenze murarie relative agli interventi impiantistici e alla realizzazione delle reti tecnologiche, di scarico e fognario devono essere considerate comprese nel prezzo contrattuale anche se non esplicitamente evidenziate negli allegati di progetto.

## **CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 28 - Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

5. Nel caso il committente vorrà assegnare l'esecuzione di opere a ditte specializzate terze, l'appaltatore dovrà provvedere a proprie cura e spese all'esecuzione di tutti gli apprestamenti, ponteggi, parapetti, piano di lavoro in quota, andatoie e passerelle e quant'altro necessario per l'esecuzione di tutte le lavorazioni eseguite da terzi, il tutto nel rispetto del p.s.c. e della vigente normativa di sicurezza nei cantieri edili. L'appaltatore dovrà inoltre fornire la necessaria assistenza ed il coordinamento, nonché sarà responsabile di ogni apprestamento di sicurezza da lei realizzato anche per l'esecuzione di tutte le lavorazioni eseguite da terzi. Le ditte terze avranno comunque l'onere e la spesa di rispettare tutte le prescrizioni del p.s.c. in particolare in merito all'uso dei dpi da parte dei propri addetti.

## **Art. 29 - Piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza emesso a disposizione da parte della stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

## **Art. 30 - Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, eventuali proposte integrative al piano di sicurezza ed un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza è redatto secondo quanto previsto dall'Allegato XV, del D.Lgs. 81/'08 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

## **ART. 31 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## **CAPO 7 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 32 – Controversie**

Tutte le controversie, di qualsiasi natura, comunque riconducibile all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto o recesso dallo stesso, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Vicenza.

### **Art. 33 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 7 del contratto, il committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento ed il concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità, di cui all'articolo 186, bis del R.D. 267/'42).
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal committente è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal committente si fa luogo, in contraddittorio fra la direzione dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 34 - Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori sarà accertata dal direttore dei lavori entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione scritta dell'appaltatore, con lettera raccomandata, che le opere sono state ultimate. Se dalla visita di accertamento le opere eseguite risulteranno complete ed eseguite a perfetta regola d'arte, la dd.ll redigerà il relativo certificato di ultimazione dei lavori, ed i termini stabiliti per il conto finale ed il collaudo decorreranno dalla data di tale certificato.

Se risultasse la necessità di completare, rifare o migliorare qualche opera, l'appaltatore dovrà eseguire i lavori necessari e solamente dopo la constatazione dell'avvenuto perfezionamento si redigerà il certificato di cui sopra.

Il committente non prenderà in consegna l'opera ultimata se non dopo l'espletamento di tutte le verifiche di legge, in particolare per quanto riguarda gli impianti, e dopo l'accertamento della perfetta rispondenza dei lavori eseguiti alle specifiche contrattuali e di progetto, nonché dopo i collaudi, la consegna delle certificazioni di legge, delle certificazioni delle forniture e dei materiali, dei disegni e degli schemi as-built, e dei piani di manutenzione attinenti a quanto realizzato.

### **Art. 35 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. Il committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, senza che ciò comporti accettazione delle opere stesse.
2. Qualora il committente si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte del committente avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del direttore dei lavori in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

### **Art. 36 - Collaudo**

Il collaudo è affidato in corso d'opera.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Impresa è garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui suddetta manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere la normale attività degli uffici e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

## **CAPO 9 – NORME FINALI**

### **Art. 37 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore riconosce che il presente capitolato d'appalto e gli altri elaborati del progetto esecutivo definiscono in modo più che sufficiente l'oggetto del contratto, e gli consentono di operare una idonea valutazione delle opere da eseguire e, conseguentemente, di formulare la propria migliore offerta. Deve pertanto essere ritenuto assodato che l'oggetto dell'appalto è la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali, i componenti, le lavorazioni, i mezzi, anche se non espressamente rappresentati, indicati o quotati, necessari per realizzare compiutamente l'intervento complessivo descritto negli elaborati del progetto esecutivo, e funzionante nell'insieme e in ogni sua parte.

La qualità dei mezzi che l'appaltatore è tenuto ad impiegare, deve corrispondere a quanto di più tecnologicamente progredito è attualmente disponibile, sia in termini di materiali, che di procedure di lavorazione, nel pieno rispetto, peraltro, delle caratteristiche quantitative e qualitative prescritte dal presente capitolato.

Pertanto, oltre a quanto stabilito dai precedenti articoli del presente capitolato, nonché oltre a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore, e quindi si intendono compensati nel prezzo a corpo dell'offerta oltre che nei prezzi unitari esplicitati, anche gli oneri particolari di seguito riportati e/o ribaditi:

1. Tutte le spese ed oneri relative alla redazione e alla presentazione dell'offerta, le eventuali imposte e bolli per atti inerenti la conduzione e la contabilità dei lavori, nonché per i collaudi tecnici ed amministrativi; le copie dei disegni di progetto e di montaggio, per uso cantiere, per la contabilità dei lavori e per i collaudi;

2. L'impianto del cantiere di concerto con la committente e la direzione dei lavori; il carico ed il trasporto - oltre gli oneri - per le discariche autorizzate e situate a qualsiasi distanza dal cantiere dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni; la fornitura e posa in opera di una recinzione con adeguati materiali, ignifughi ed almeno autoestinguente, di altezza adeguata che chiuda completamente alla vista la zona interessata ai lavori, e che impedisca l'ingresso ai non addetti; l'allestimento di spazi attrezzati a spogliatoio e servizi igienici per i lavoratori; nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione degli accessi, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a ditte terzi dallo stesso ente appaltante;

3. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla direzione dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art.1659 del codice civile e dell'articolo 13 del presente capitolato.

4. La fornitura e il trasporto a piè d'opera, lo scarico, lo stoccaggio e la conservazione nell'area del cantiere, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballaggio, trasporto, dogana, dazio, imposte, etc.;

5. La movimentazione dei materiali e componenti all'interno del cantiere per la lavorazione e la collocazione in sito, compresi il sollevamento in alto e il montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati e manovali, compresi la rimozione del materiale di risulta, il carico e il trasporto a discarica dello stesso;

6. Lo scarico, il sollevamento e il posizionamento in situ di materiali e componenti, compresi eventuali arredi e attrezzature, attinenti l'immobile ed aggiudicati dal committente ad altre ditte terze, con contratti separati, compresi lo sgombero, il trasporto e gli oneri per la discarica del materiale di risulta;

7. Le demolizioni e le rimozioni di progetto, attuate con metodi adeguati e con protezioni efficaci contro i rumori e la polvere, compresi la rimozione del materiale di risulta, il carico, il trasporto e gli oneri per la discarica dello stesso;

8. La fornitura di supporti di ancoraggio, sostegni, rinforzi, guide, punti fissi, pezzi speciali non esplicitamente menzionati, etc., necessari per l'esecuzione delle opere e degli impianti come descritti dagli elaborati di progetto; tali materiali si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari contrattuali, come onere specifico di tutte le categorie di lavori, la formazione e la successiva chiusura di tracce e fori, il fissaggio di grappe, mensole, apparecchi di sostegno, e quanto ancora sia necessario per la perfetta installazione degli impianti, nonché ogni altro onere principale ed accessorio per il ripristino e la finitura di tutte le murature e le strutture interessate;

9. L'autonoma verifica del progetto definitivo per la parte impiantistica ed esecutivo per la parte edile fornito dalla committente a base di gara, e la conseguente esplicita accettazione del progetto strutturale suddetto, con l'assunzione della piena e totale responsabilità dell'esecuzione dell'opera o, eventualmente, la motivata e circostanziata critica del progetto strutturale medesimo, con indicazione di quali modifiche fossero richieste per assumere piena e totale responsabilità dell'esecuzione dell'opera, da dichiarare per iscritto con specifico documento da allegare all'offerta, pena invalidità della critica stessa;

10. Gli adempimenti e gli oneri connessi con la denuncia delle opere strutturali, e l'espletamento di ogni altra pratica prevista dalle leggi vigenti, che non sia espressamente attribuita alla competenza del committente;

11. La predisposizione dei disegni di cantiere e dei particolari di dettaglio delle lavorazioni di tutte le opere; la predisposizione degli atti di contabilità, da presentare alla direzione dei lavori e direttore operativo di tutte le proposte di riferimento per la compilazione dei medesimi, oltre che in forma cartacea, anche in formato digitale, elaborati con il programma di gestione della contabilità di cantiere del tipo in uso presso l'ufficio della direzione dei lavori;

12. La consegna alla direzione dei lavori, ad opere ultimate, contestualmente con la firma del conto finale, di una copia cartacea e su supporto magnetico di tutti gli elaborati grafici del progetto delle opere edili e degli impianti, in raccolte separate, aggiornati in dettagliata



conformità con le opere effettivamente eseguite (as-built); con l'obbligo particolare, per quanto riguarda gli impianti, del rispetto della DM 37/'08, delle norme UNI, CEI e di prevenzione incendi, quest'ultima anche se non richiesta, relativamente alle quali dovranno essere specificatamente forniti:

a) i certificati di omologazione, in conformità con le normative vigenti, dei singoli componenti degli impianti o delle apparecchiature, e dei materiali o delle finiture, ai fini dell'eventuale ottenimento del certificato di prevenzione incendi;

b) i disegni definitivi funzionali e particolari degli impianti, come realmente eseguiti, modificati o adeguati, completi di piante, sezioni, schemi etc., il tutto quotato in modo da poter verificare, in ogni momento, le reti e gli impianti stessi;

13. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

14. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo (2%) del materiale utilizzato quale scorta, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato o precisato da parte della direzione dei lavori con ordine di servizio.

15. L'esecuzione, a propria cura e spese, di tutte le opere provvisorie, come ponti, assiti, steccati per recingere ed eventualmente per compartimentare l'area del cantiere; la sistemazione dell'accesso al cantiere; la fornitura di armature, centine, casseri, sagome, puntelli, taglie, attrezzi ed utensili, e di tutto quanto può occorrere per dare compiuti i lavori; l'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo e provenienza, lo spazzamento delle nevi, e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite, ove necessario, al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo.

16. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevata la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

17. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere da eseguire o già eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

18. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte in rapporto con l'appaltatore; lo sgombero e la pulizia dei locali o delle zone adibiti a deposito; la rimozione di materiali e mezzi d'opera presenti nel cantiere e di proprietà dell'impresa (o delle imprese di opere scorporate, od oggetto di appalti separati), compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta, sia durante il corso dei lavori, sia a lavori conclusi, ed ogni qualvolta ordinato dalla

dd.ll.; le pulizie finali esterne ed interne eseguite, entro la data del rilascio del certificato di regolare esecuzione, con la massima cura tali da rendere immediatamente abitabile l'immobile.

19. La fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni di legge o della dd.ll., di targhette di identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi alle opere e agli impianti eseguiti.

20. Il prelievo e l'invio a laboratori ufficiali dei campioni dei materiali da impiegare, per l'esecuzione delle prove obbligatorie per legge e di tutte quelle altre prove ritenute necessarie dalla direzione dei lavori; pagamento delle tasse e onorari per il rilascio dei certificati, e pronta produzione degli stessi alla dd.ll.; esecuzione di tutte le prove ed indagini che la direzione dei lavori ed il collaudatore richiederanno, con l'assunzione di tutti gli oneri di fornitura degli apparecchi, dei materiali, dei mezzi d'opera, delle opere provvisorie, degli apparati per l'esercizio del carico, compresi pure i consumi di energia, l'esecuzione di eventuali scavi o demolizioni di assaggio, e la prestazione di manodopera specializzata e comune.

21. L'esecuzione sistematica, integrata da eventuali ulteriori richieste specifiche della dd.ll. di riprese fotografiche a colori dei lavori in corso; la documentazione dovrà essere presentata alla dd.ll. in copia cartacea e in formato digitale ; la suddetta documentazione dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora alla quale sono state fatte le relative riprese. A richiesta della dd.ll. tale documentazione dovrà essere fornita anche su supporto informatico (cd o dvd). In particolare l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione.

22. La fornitura del personale e dei mezzi occorrenti per provvedere al tracciamento delle opere nonché alla misurazione delle opere durante il corso dei lavori.

23. Il reperimento, la fornitura e il trasporto in cantiere di energia elettrica, acqua, gas, etc., occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, sollevando la stazione appaltante da ogni onere relativo a tali servizi, o provvedendo al corrispondente rimborso; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi ad altre ditte che dovessero eseguire forniture o lavori per conto del committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

24. L'applicazione di tutte le normative in vigore per i materiali, per gli impianti, per le strutture, per la gestione del cantiere, a prescindere dal fatto che tali normative siano richiamate o meno nel presente capitolato.

25. La conservazione e la manutenzione, fino al collaudo, delle opere eseguite, con l'obbligo, per l'impresa appaltatrice, di rispondere, ai sensi dell'articolo 1667 del c.c. e dell'articolo 36 del presente capitolato dei difetti derivanti da vizio o negligenza o da imperfezione dei materiali, e di farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, anche se nel periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo il committente intendesse utilizzare le opere stesse.

26. L'osservanza di tutte le eventuali clausole e prescrizioni riportate nella lettera di invito e nel contratto, comprese le modifiche al presente capitolato che la lettera di invito e il contratto dovessero eventualmente introdurre.

27. Presentare all'ente gestore, a sua cura e spese, prima di realizzare le reti interne private di fognatura (acque bianche ed acque nere), domanda di allacciamento corredata dal progetto, approvato e sottoscritto dalla dd.ll., di quanto andrà ad eseguire. Le prestazioni di cui ai commi precedenti si intendono oneri dell'impresa aggiudicataria compensati, dal prezzo formulato in sede di offerta dalla ditta aggiudicataria .

### **Art. 38 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere, e in particolare:

A) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

B) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dalla direzione dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto della direzione dei lavori e del direttore operativo (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite;

d) giornale dei lavori, compilato quotidianamente dal responsabile di cantiere dell'appaltatore sui cui saranno annotati: lavorazioni eseguite nel corso del giorno precedente, operai e mezzi presenti in cantiere, condizioni meteorologiche e quanto altro la direzione lavori o lo stesso appaltatore riterranno utile per la ricostruzione cronologica del cantiere.

2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori.

Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. La direzione lavori può richiedere in qualsiasi momento l'esecuzione di rilievi topografici all'appaltatore come aggiornamento della situazione dei lavori senza che questa possa chiedere oneri.

3. Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione della direzione dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.

4. In particolare, è onere dell'impresa:

- provvedere all'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto stesso inserendo le modifiche introdotte durante l'esecuzione dei lavori;
- provvedere all'aggiornamento ed alla verifica dei rilievi dello stato di fatto. il rilievo topografico dello stato di fatto dovrà essere eseguito dall'appaltatore entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna; il rilievo dovrà essere consegnato alla d.l., entro i successivi cinque giorni dalla data del rilievo, su supporto magnetico in formato dwg e su supporto cartaceo in n. 3 copie;
- predisporre gli elaborati della segnaletica definitiva sulla scorta degli elaborati allegati al contratto e delle indicazioni dei tecnici del committente.
- provvedere all'aggiornamento del "piano di manutenzione" di cui all'art. 93 c. 5, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/06).

Non si provvederà al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene resa disponibile, sia in formato cartaceo sia informatico, dall'appaltatore ed approvata dalla direzione dei lavori. La documentazione deve comunque essere resa disponibile entro 15 giorni dalla redazione del certificato di collaudo provvisorio delle opere.

5. In linea generale, fatto salvo la documentazione specifica elencata nei paragrafi precedenti e nelle specifiche tecniche particolari, il progetto costruttivo dovrà comprendere:

- il dimensionamento di dettaglio di tutti i componenti architettonici e strutturali in opera;
- gli elaborati costruttivi, comprendenti il disegno, l'esatta ubicazione, dimensioni e caratteristiche dei materiali non solo degli elementi principali, ma anche delle parti accessorie e degli elementi secondari; i dettagli relativi a predisposizioni sulle strutture per successive opere impiantistiche, architettoniche, di finitura, anche di opere non comprese nell'appalto, dovranno essere chiaramente rappresentate sugli elaborati di casseri, armature e carpenterie metalliche; a tale scopo l'impresa dovrà tenere conto nello sviluppo del progetto costruttivo di tutte le predisposizioni di cui sopra necessarie per la realizzazione dell'opera compiuta come indicate negli elaborati progettuali esecutivi architettonici ed impiantistici e secondo indicazioni della direzione lavori;

- calcoli, relazioni e dettagli di elementi prefabbricati e realizzati in opera che dimostrino la conformità delle opere da realizzare con i carichi accidentali (statici e dinamici) dovuti ad elementi ed impianti secondo le indicazioni riportate nel progetto (scale, solai d'interpiano, ecc.) e/o secondo le indicazioni riportate sugli elaborati o della direzione lavori;
- le eventuali integrazioni del progetto esecutivo coerenti con il progetto architettonico ed impiantistico che si rendessero necessarie per la cantierizzazione del progetto;
- dettagli relativi ai percorsi impiantistici, sviluppati considerando l'interfaccia con altri impianti;
- schede tecniche di tutti i componenti e materiali che l'appaltatore intende mettere in opera conformi al progetto esecutivo ed alle specifiche di capitolato;
- ulteriori documenti riportati sulle specifiche tecniche specialistiche e/o richiesti dalla direzione lavori;
- elaborati costruttivi e dettagli relativi alle opere di impermeabilizzazione;
- elaborati costruttivi, distinta dei materiali, lista di trasporto, schemi di montaggio, dettagli e
- dimensionamento delle capriate della copertura;

L'appaltatore dovrà sottoporre alla direzione lavori, entro 30 giorni dall'affidamento delle opere il piano di progettazione indicante l'elenco degli elaborati costruttivi, delle relazioni, delle schede tecniche e dei campioni relativi ai materiali ed elementi; tale elenco potrà essere integrato dalla direzione lavori.

Dovranno essere indicate le date di sottomissione degli elaborati alla direzione lavori che saranno coerenti con il programma di avanzamento delle opere.

### **Art. 39 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del committente.
2. In attuazione del presente capitolato i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in pubblica discarica autorizzata, a totale cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato di tutti gli oneri compreso scavo, trasporto ed accatastamento in pubblica discarica autorizzata.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, l'appaltatore deve dare immediata comunicazione al direttore dei lavori.

### **Art. 40 - Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia, la guardiania e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della committente e/o

di ditte terze incaricate dalla stessa committente con altro contratto, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del committente.

## **Art. 41 - Cartello di cantiere**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n. 2 cartelli indicatori, con dimensioni e caratteristiche precisate dal committente, recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/ul.

## **Art. 42 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le spese contrattuali;
- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.